



PARERE MOTIVATO

n. 79 - VFSA del 29/06/2023

Oggetto: **Verifica Facilitata di Sostenibilità Ambientale - Piano Urbanistico Attuativo (PUA) in variante alla scheda n. 17 del Piano Particolareggiato (PP) della zona agricola E2 di tutela - Ambito del "Muson Vecchio" (Prat. 22/URB10) - Comune di Camposampiero (PD).**

Codice Uff. 10821

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 4 della LR 11/2004, così come modificato dall'art. 2 della LR 29/2019, ai fini della verifica di sostenibilità ambientale di piani e di programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2 dell'art. 6 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., riconducibili alle specifiche tipologie previste, l'autorità procedente / proponente può avvalersi della "Scheda contenente le informazioni necessarie per la valutazione degli eventuali impatti significativi sull'ambiente, derivanti dall'attuazione del piano o del programma" (di seguito denominata "Scheda VFSA"), approvata con DGR n. 61 del 21 gennaio 2020.

CONSIDERATO che la suddetta Scheda VFSA, debitamente compilata da parte del soggetto proponente / procedente, costituisce il documento da sottoporre all'esame dell'Autorità competente in materia di VAS, al fine dell'espressione del parere motivato.

VISTA l'istanza di iniziativa privata, presentata dalla ditta "Toaldo Valerio", mediante l'invio della Scheda VFSA relativa al piano in oggetto, acquisita al protocollo regionale con n. 284709 del 25/05/2023.

CONSIDERATO che la suddetta istanza fa seguito all'avvenuta restituzione, formalizzata con nota prot. n. 224920 del 27/04/2023 dell'UO VAS VINCA, di una precedente scheda VFSA relativa al medesimo argomento, esaminata nella seduta del 12/04/2023.

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 23 del 01/03/2023, avente ad oggetto "*Piano Urbanistico Attuativo (PUA) in variante alla scheda n.17 del Piano Particolareggiato (PP) della zona agricola E2 di tutela - Ambito del "Muson Vecchio" (prat. 22/URB10) - Adozione*".

PRESO ATTO della dichiarazione del responsabile del procedimento del 25/05/2023, con particolare riferimento ai chiarimenti forniti rispetto alla conformità della proposta con quanto disposto dalla LR 11/2004.



PRESO ATTO e CONSIDERATO, in particolare, che la proposta non comporta alcuna modifica al Piano degli Interventi, limitandosi esclusivamente a modifiche alla scheda n. 17 del Piano Particolareggiato che regola la zona agricola E2 di tutela – “Ambito del Muson Vecchio” e che, secondo quanto dichiarato dal responsabile del procedimento, per il caso specifico è ritenuto applicabile l’art. 41 comma 4-ter LR 11/2004, che ammette, per edifici esistenti collocati in fascia di rispetto stradale, l’effettuazione di interventi di cui alle lett. a) b) c) e d) del comma 1 dell’art. 3 del DPR 380/01, compresa *“...la demolizione e la ricostruzione in area agricola adiacente dei medesimi fabbricati purché il nuovo sedime sia posto al di fuori delle suddette fasce o aree di rispetto e a non più di 200 metri dal sedime originario ...”*.

PRESO ATTO altresì, da quanto in particolare emerge dall’indagine filologica condotta sull’immobile per cui è proposto il declassamento del grado di protezione, che: *“... attraverso la comparazione con le diverse planimetrie ricavate dai catasti storici e con la fotografia degli anni ’50 si può confermare che il fabbricato odierno sottoposto al grado di tutela “3” dal Piano Particolareggiato Zone E2, ha subito diverse trasformazioni edilizie nel corso dei secoli che l’hanno portato ad un organismo diverso da quello autentico originario. Pertanto, poiché la presente indagine filologica dimostra che l’immobile non rientra nella categoria del patrimonio storico edilizio, si chiede l’abbassamento del grado di tutela “3” (P.P.) al grado di tutela “4”. A tal proposito, come già accennato, si fa presente che il vigente Piano degli Interventi classifica già l’immobile con il grado di tutela “4”...”*.

ESAMINATA la succitata scheda conservata agli atti, contenente gli elementi informativi da cui emerge che la trasformazione è ubicata nel Comune di Camposampiero (PD), è dichiarata riconducibile alla tipologia “PUA e relative varianti che abbiano una prevalente destinazione residenziale, la cui superficie di intervento non superi i tre ettari e che non interessino un’area tra quelle indicate dall’articolo 6, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 152 del 2006” e riguarda il Piano Urbanistico Attuativo (PUA) in variante alla scheda n.17 del Piano Particolareggiato (PP) della zona agricola E2 di tutela - Ambito del “Muson Vecchio” (Prat. 22/URB10).

PRESO ATTO di quanto dichiarato nella Scheda VFSA, in particolare relativamente ai seguenti aspetti: riferimenti identificativi (quadro 1), caratteristiche del Piano (quadro 2), coerenza con la pianificazione sovraordinata e di settore (quadro 3), vincoli a cui è sottoposta la trasformazione (quadro 4), stima dei potenziali effetti sull’ambiente e attestazione motivata di sostenibilità ambientale (quadro 5).

TENUTO CONTO inoltre dell’ulteriore documentazione allegata a supporto dell’istanza di verifica facilitata di sostenibilità ambientale, di cui al quadro 6 della citata Scheda VFSA, che ha consentito un inquadramento di maggior dettaglio dei contenuti della proposta in esame.

RITENUTO che le nuove informazioni e precisazioni fornite nella Scheda VFSA e nella relativa documentazione allegata consentano l’espressione di un parere motivato.

ATTESO che le misure di mitigazione / prevenzione individuate nella Scheda VFSA sono vincolanti per le successive fasi di attuazione della proposta pianificatoria.



DATO ATTO che, per gli effetti dell'art. 10, c. 3 del D.Lgs. 152/2006, la VAS comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997 e che, a tal fine, è stata fornita dal proponente una dichiarazione di non necessità della VINCA, ai sensi della D.G.R. n. 1400/2017.

VISTA la relazione istruttoria VINCA n. VFSA_78 del 15/06/2023 posta in allegato "A" al presente parere, quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

RICONOSCIUTO che, sulla scorta della dichiarazione fornita dal proponente e delle conseguenti verifiche istruttorie, di cui al suddetto allegato A, sul rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017, è stata riconosciuta una positiva conclusione della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.), facendo proprie le condizioni e prescrizioni ivi espresse.

VISTE

- la Direttiva 2001/42/CE;
- la Direttiva 92/43/CEE "Habitat";
- la Direttiva 2009/147/CE "Uccelli";
- il D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 11 del 23/04/2004 e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 29 del 25/07/2019;
- D.G.R. n. 1400 del 29/08/2017;
- D.G.R. n. 61 del 21/01/2020.

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
LA COMMISSIONE REGIONALE PER LA VAS
DÀ ATTO CHE**

il Piano Urbanistico Attuativo (PUA) in variante alla scheda n.17 del Piano Particolareggiato (PP) della zona agricola E2 di tutela - Ambito del "Muson Vecchio" (Prat. 22/URB10) del Comune di Camposampiero (PD), fatte salve diverse determinazioni da parte delle autorità competenti al rilascio, per la fase attuativa, di eventuali nulla osta / pareri / atti di assenso comunque denominati, non comporta effetti significativi sull'ambiente, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni contenute nella relazione istruttoria per la Valutazione di incidenza, di cui all'allegato "A" al presente parere.

La valutazione attiene esclusivamente ad aspetti ambientali.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali Supporto Giuridico e Contenzioso)

avv. Cesare Lanna



Allegato "A"

Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la verifica facilitata di sostenibilità ambientale per il Piano Urbanistico Attuativo (PUA) in variante alla scheda n.17 del Piano Particolareggiato (PP) della zona agricola E2 di tutela - Ambito del "Muson Vecchio" – Comune di Camposampiero (PD). Richiesta riattivazione procedimento VFSA a seguito Vs "restituzione" vs prot. 224920 del 27/04/2023.

RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA N. VFSA_78/2023

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006, D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016, D.G.R. n. 1331 del 16 agosto 2017, D.G.R. n. 1709 del 24 ottobre 2017 e in particolare la D.G.R. n. 1400 del 29.08.2017 che prevede la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014, 2135/2014, 893/2017, 300/2018, 390/2018, 667/2018, 442/2019, 501/2019, 546/2019, 626/2019, 925/2019, 1909/2019, 1910/2019, 338/2020, 930/2020, 1135/2020, 1584/2020, 769/2021, 295/2022, 615/2022, 617/2022 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ATTESO che l'istanza in argomento sia attuabile qualora non in contrasto con la disciplina del Testo Unico per l'Ambiente di cui al D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e nel rispetto dei limiti consentiti dalle norme ambientali vigenti, quali possibili effetti massimi attesi per l'istanza;

CONSIDERATO che la valutazione di incidenza si realizza secondo le disposizioni procedurali di cui alla D.G.R. n. 1400/2017 e nel rispetto dei principi delle Linee Guida Nazionali di cui all'Intesa del 28/11/2019 ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

RICONOSCIUTO che la fase di verifica delle possibili incidenze sui siti della rete Natura 2000 si esplica a valersi della verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal paragrafo 2.2 dell'allegato A alla DGR 1400/2017;

ESAMINATA la documentazione per la procedura di valutazione di incidenza redatta da Giulietta De Biasi, per conto del proponente, trasmessa con nota acquisita al prot. reg. con n. 127327 del 07/02/2023 e n. 284709 del 25/05/2023;

PRESO ATTO che nella documentazione per la procedura di valutazione di incidenza in esame viene segnalata per l'istanza in argomento la fattispecie del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla DGR 1400/2017 relativa al punto 23;



- CONSIDERATO che tale documentazione manifesta esclusivamente la volontà del proponente di chiedere all'Amministrazione una verifica sulla necessità di procedere con la valutazione di incidenza;
- PRESO ATTO che il piano prevede la demolizione di un edificio esistente, con declassamento del grado di protezione dello stesso in variante al PI, con trasferimento del volume e ricostruzione dello stesso in un lotto agricolo adiacente;
- PRESO ATTO che nell'attuazione si prevedono opere che incidono sul sistema del verde e dell'illuminazione;
- CONSIDERATO che nell'ambito di trasformazione sono presenti le seguenti categorie di copertura del suolo "11320 Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)" e "22400 Altre colture permanenti" nella revisione del 2020 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto e che tale attribuzione è coerente per l'area in esame;
- PRESO ATTO e CONSIDERATO che l'ambito di trasformazione non ricade all'interno dei siti tutelati della Rete Natura 2000;
- CONSIDERATO che, in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014, in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'ambito di variante potrebbe disporre delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*;
- CONSIDERATO che, per l'istanza in esame e rispetto alle suddette specie (di cui allegato II, IV alla Direttiva 92/43/Cee e allegato I alla Direttiva 2009/147/Ce), in ragione della loro attuale distribuzione (di cui alla D.G.R. n. 2200/2014), delle caratteristiche note di home range e di capacità di dispersione, la popolazione rinvenibile nell'ambito in esame è altresì riferibile ai siti della rete Natura 2000 del Veneto;
- CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);
- RITENUTO che l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza pertinente può essere quella riferibile al caso n. 23 della D.G.R. 1400/2017: "*piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000*" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dalla variante in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;
- CONSIDERATO che gli effetti conseguenti all'attuazione della proposta in argomento non devono determinare variazioni strutturali e funzionali agli ambienti frequentati dalle specie per le quali risultano designati i siti della rete Natura 2000;
- RITENUTO che siano impiegati sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e che le fonti di illuminazione artificiale siano altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
- CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;



RITENUTO che per l'attuazione del piano in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non siano coinvolti habitat di interesse comunitario e non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero sia garantita una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate (provvedendo al mantenimento delle condizioni ecotonali mediante la piantumazione di una siepe arboreo - arbustiva plurifilare di adeguata ampiezza lungo il perimetro dell'appezzamento);

RITENUTO che, in ragione di quanto sopra, i requisiti di non necessità della valutazione di incidenza di cui al paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 siano sussistenti in quanto non sono possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;

CONSIDERATO che la fase di verifica delle possibili incidenze sui siti della rete Natura 2000 è da intendersi positivamente conclusa sulla base delle predette verifiche;

CONSIDERATO che, ai sensi del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., la Valutazione di Incidenza è effettuata dall'Autorità competente all'approvazione, le cui valutazioni in merito alla significatività dell'incidenza possono discostarsi, seppur motivatamente sulla base dei dati in proprio possesso e tenendo conto del principio di precauzione, da quelle riportate nella presente relazione tecnica istruttoria;

DATO ATTO che, ai sensi della L.R. n. 29/2019 e in attuazione del comma 3 dell'art. 6 del Dlgs 152/2006 e ss.mm.ii., la verifica di sostenibilità ambientale si estende anche alle verifiche degli aspetti di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.;

PERTANTO per quanto sopra, prendendo atto di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce, si propone all'Autorità competente di:

DARE ATTO

che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1, 8 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:

- A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
- B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
- C. non sia in contrasto con la LR 14/2017;

DICHIARARE

per il Piano Urbanistico Attuativo (PUA) in variante alla scheda n.17 del Piano Particolareggiato (PP) della zona agricola E2 di tutela - Ambito del "Muson Vecchio" – Comune di Camposampiero (PD), una positiva conclusione della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017



e

PRESCRIVERE

1. di non interessare o sottrarre superficie riferibile ad habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate (provvedendo al mantenimento delle condizioni ecotonali mediante la piantumazione di una siepe arboreo - arbustiva plurifilare di adeguata ampiezza lungo il perimetro dell'appezzamento): *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*;
2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricoteri, imenotteri e ortotteri;
3. di verificare e documentare, per il tramite del Comune di Camposampiero, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

Il presente parere si compone di n. 7 pagine comprensive dell'allegato.

